

Direzione generale competitività del sistema Regionale e sviluppo delle competenze

Settore Valorizzazione dell'imprenditoria agricola 50127 FIRENZE - Via di Novoli, 26 tel. 055/438.3796

e-mail: simone.tarducci@regione.toscana.it Data 19/09/2014

Prot. N AOO-GRT G.080.020.040/226562 da citare nella risposta

Allegati

Oggetto: Reg. (CE) 1698/05 – PSR 2007-2013 – Misura 112 "Insediamento giovani agricoltori - Pacchetto giovani"- Cantierabilità

QUESITO (Provincia di Livorno)

Un piano attuato da un giovane nell'ambito della Misura 112 Pacchetto Giovani comprende due interventi, posti in atto successivamente all'attivazione della Misura 121 e della Misura 311, realizzati su fabbricati di proprietà dei genitori e condotti a titolo di affitto.

La Misura 311 riguarda l'installazione di un impianto fotovoltaico, mentre la Misura 121 interessa la ristrutturazione di un fabbricato aziendale per la realizzazione di un locale per trasformazione dei prodotti. L'intervento nell'ambito della Misura 311 è stato realizzato in conformità agli strumenti urbanistici vigenti sul territorio, con titolo abilitativo richiesto ed ottenuto dal giovane; inoltre, l'imputazione della spesa è completamente a carico del giovane.

L'intervento realizzato nell'ambito della Misura 121, nonostante una corretta imputazione delle spese al giovane, è sostenuto da un titolo abilitativo (in questo caso una SCIA) presentato non dal giovane stesso ma dai proprietari. La pratica edilizia si è conclusa con la chiusura dei lavori e la consegna di un'attestazione di agibilità da parte dei proprietari. La presentazione della SCIA da parte dei proprietari è successiva all'insediamento del giovane e alla stipula del contratto di affitto. In virtù di quanto riportato nel Bando per la Misura 112 Pacchetto Giovani, in particolare al Paragrafo 5.3 Canticrabilità e decorrenza dell'ammissibilità delle spese, si richiede se l'intervento posto in essere con la Misura 121 sia ritenersi finanziabile o meno.

RISPOSTA

La mis 112 Pacchetto Giovani pur prevedendo una specifica tempistica in quanto il richiedente deve dimostrare di aver acquisito tutti gli eventuali titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla osta etc al momento della presentazione della relazione finale, non prevede modalità diverse da quelle previste dal DAR per l'acquisizione della cantierabilità che si ritiene pertanto acquisita quando "il richiedente è in possesso o presenta uno o più dei seguenti elementi: permesso di costruire, DIA SCIA". In linea con quanto indicato nel DAR dunque il possesso della cantierabilità da parte del beneficiario è volto a dimostrare che gli interventi oggetto di finanziamento possano essere regolarmente eseguiti dal beneficiario, in conformità alle normative urbanistiche vigenti. Pertanto il beneficiario deve essere in possesso delle necessarie autorizzazione ma ciò non implica necessariamente che tali autorizzazioni siano state rilasciate esclusivamente al beneficiario stesso. Nel caso in specie dunque, l'intervento è da ritenersi finanziabile in quanto, a fronte di una corretta rendicontazione delle spese, gli interventi sono stati effettuati in conformità agli strumenti urbanistici vigenti sul territorio, anche se i titoli abilitativi necessari non sono stati acquisiti in prima

persona dal beneficiario affittuario ma dai proprietari degli immobili.

Il dirigente Simone Tarducci